



CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

SOMMARIO

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E MODIFICHE CONTRATTUALI.....	4
ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI.....	6
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO APPALTATO.....	7
ART. 7 - AUTOMEZZI E PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO.....	8
ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	11
ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO.....	11
ART. 10 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI.....	11
ART. 11 - CORRISPETTIVO.....	13
ART. 12 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	13
.....	13
ART. 13 - SOSTITUZIONI.....	13
ART. 14 - SUBAPPALTO.....	13
ART. 15 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	14
ART. 16 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI.....	16
ART. 18 - PAGAMENTI.....	16
ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA.....	17
ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE.....	18
ART. 22 - VIGILANZA E CONTROLLI.....	19
ART. 23 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	19
ART. 24 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE.....	19
ART. 25 - SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.....	20
ART. 26 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE.....	21
ART. 27 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	22
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.....	23
ART. 29 - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	24
ART. 30 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	25
ART. 31 - DIVIETO DI TRANSAZIONE.....	25
ART. 32 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	25
ART. 33 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE.....	25
ART. 34 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE.....	25
ART. 35 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	26
ART. 36 - RINVIO AD ALTRE NORME.....	26
ART. 37 - TRIBUNALE COMPETENTE.....	27

TITOLO I – OGGETTO ED INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni, Stazione appaltante (S.A.);

Appaltatore: Operatore Economico Esecutore del servizio, aggiudicatario;

Capitolato Speciale: il presente documento;

Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;

Prestazione: il servizio oggetto del presente documento;

Codice dei Contratti: il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto

D.E.C.: Direttore dell'esecuzione del contratto

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del **servizio di trasporto e accompagnamento** (sia in forma collettiva che in forma individuale) di persone, residenti nel Comune di Sesto San Giovanni, con disabilità e persone che, per le loro condizioni psico-fisiche, non sono in condizioni di utilizzare i mezzi pubblici di linea per raggiungere dai loro domicili gli istituti scolastici, le strutture sociali e socio-sanitarie semi residenziali, i centri educativi e/o riabilitativi specializzati che non prevedano il trasporto come prestazione accessoria alla fruizione dei servizi offerti.

Il fine che l'Amministrazione intende perseguire è quello dell'uguaglianza dei cittadini nella mobilità per il raggiungimento di tali strutture ubicate nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi.

In particolare, il Servizio sia articola come segue:

► **trasporto, accompagnamento e assistenza** degli utenti durante il viaggio dalle loro abitazioni verso le strutture suindicate, da una struttura all'altra e dai medesimi Centri alle rispettive abitazioni.

Le strutture anzidette sono indicativamente precisate nell'Allegato A, parte integrante del presente Capitolato.

► **trasporti occasionali**, comprendendo tutti gli accompagnamenti difficilmente programmabili e definibili nel tempo, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti (raggiungimento di servizi e/o strutture pubbliche e private a carattere socio sanitario, l'effettuazione di visite mediche, terapie ecc.); tali servizi saranno attivati previo accordo con l'Amministrazione circa tempi e modalità di realizzazione.

Il numero medio di utenti giornalieri da trasportare è, ad oggi, stimato in n. **100**, come elencati per destinazione nel predetto Allegato A per un chilometraggio stimato pari a **190.000 km annui**.

Alla lista di cui al citato allegato dovranno essere previste **ulteriori corse**, per un totale stimato di circa **28.800 km annui**, che andranno a coprire nuove richieste o corse occasionali.

Tali nuove richieste, in relazione alla località di partenza e destinazione, potranno svolgersi mediante corsa singola o essere inserite nei percorsi già effettuati per altri utenti, ove sia possibile e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato.

La data di attivazione del servizio (nuove richieste) da parte dell'aggiudicatario avverrà secondo tempi e modalità condivise con l'amministrazione in un tempo stimato di quattro/sei mesi.

Dalla gestione storica del Servizio si evince come annualmente il numero indicativo delle persone trasportate possa subire incrementi/decrementi di circa il 20% rispetto all'anno precedente.

Pertanto il numero di utenti e le relative destinazioni **sono da intendersi indicative** e potranno subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.

Alle attività precedenti si aggiunge anche una **attività amministrativa**, al fine di garantire l'efficienza del Servizio nonché il coordinamento delle prestazioni previste da parte dell'appaltatore e, in particolare:

- organizzazione del servizio e definizione degli schemi di percorrenza giornalieri per l'anno di riferimento e successive variazioni a termini del presente capitolato;
- rendicontazione mensile dei km effettuati ai fini della fatturazione; tale rendicontazione mensile deve essere corrispondente al piano dei trasporti o sue variazioni preventivamente concordate;
- comunicazione diretta con le famiglie degli utenti (avvio, sospensione, interruzione del servizio, variazione orario ecc.) e con le strutture di destinazione degli utenti stessi;
- gestione delle emergenze relative al corretto svolgimento del servizio;
- sostituzione equipaggi/sostituzioni personale assente;
- presenze/assenze mensili dei singoli utenti trasportati, rilevate tramite APP fornita dalla ditta e in grado di interfacciarsi con i dispositivi e i software in uso da parte del comune.

L'attività amministrativa dovrà comprendere l'attivazione di un numero verde a disposizione degli utenti. Si rimanda ad articolo successivo per maggiori dettagli.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E MODIFICHE CONTRATTUALI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **2 anni**, con decorrenza presumibilmente dal 1° gennaio 2026 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, ricorrendone i presupposti e previa verifica dei requisiti di partecipazione, dall'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- a)** prorogare l'affidamento **di ulteriori 2 anni**, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;
- b)** avvalersi, in caso di necessità o ove vi siano insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, della proroga prevista dall'art. 120, comma 11, del Decreto suindicato per un periodo massimo di 6 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;
- c)** modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;

- d) apportare, alle condizioni e termini di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023, varianti che si rendano necessarie in corso di esecuzione per l'effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione quali, a titolo esemplificativo, l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, ivi compresa l'aggiornamento dei pertinenti criteri ambientali minimi, o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interventi rilevanti;
- e) modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- f) imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- g) affidare all'appaltatore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati, alle medesime condizioni stabilite dal contratto di appalto e dal presente Capitolato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 76, comma 6, D.Lgs. 36/2023. Tali servizi sono finalizzati a garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni necessarie al soddisfacimento delle esigenze degli utenti che avvanzeranno richiesta in corso di esecuzione dell'appalto: il soddisfacimento dei destinatari dovrà essere effettuata nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di esigenze condivise con la stazione appaltante.
- h) trova, infine, applicazione, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'eventuale incremento dell'importo contrattuale nei limiti previsti dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad **€ 2.566.524,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto, corrispondente ad **€ 1.006.480,00** è stato calcolato sulla base di una percorrenza presunta per l'intero biennio di durata contrattuale pari a **437.600 km totali**.

Il costo a Km è stabilito in Euro 2,3, importo sul quale l'operatore dovrà formulare la propria offerta a ribasso.

Tale stima è fondata su rilievi effettuati tramite applicativo "Google maps" e si basa sull'attuale percorrenza prevista per gli utenti serviti alla data di pubblicazione del bando di gara, a cui si aggiunge una stima di chilometraggio di percorrenza per nuovi utenti che necessitino di usufruire del servizio. Per questi ultimi, non inseriti in un tragitto definito, sono stati stimati i km di percorrenza a titolo indicativo. I nuovi utenti, ove possibile, dovranno essere inseriti in percorsi già presenti in quanto collocati in un punto di percorrenza di un mezzo già adibito al servizio. In tal caso il chilometraggio sarà corrispondente a quello già previsto per il suddetto mezzo. Ove non sia possibile sarà prevista una corsa singola. Di tali utenti aggiunti dovrà essere presentato il piano dei trasporti integrato in relazione ai nuovi inserimenti.

L'attuale piano dei trasporti vede impiegati 12 mezzi e conseguentemente n. 12 autisti e n. 12 accompagnatori.

L'importo, così come definito, deve intendersi onnicomprensivo di tutte le spese connesse all'effettiva erogazione del servizio e, quindi, comprendente sia le spese per il personale impiegato come autista ed assistente-accompagnatore, sia la gestione complessiva degli automezzi utilizzati

per l'esecuzione del servizio (ad es. carburante, manutenzione, assicurazione ecc.).

Il computo del chilometraggio relativo agli utenti già serviti è stato determinato tenendo conto dell'effettivo percorso effettuato dal mezzo secondo le percorrenze attuali, dal luogo di prelievo dell'utente più distante da quello di destinazione, prescindendo dal numero di persone trasportate, dal luogo di partenza del mezzo stesso nonché dal numero di ore in cui gli operatori (accompagnatori ed autisti) saranno impegnati. L'operatore economico potrà definire i percorsi da effettuare e il numero di mezzi da utilizzare in funzione dell'utenza richiedente il servizio sulla scorta della propria organizzazione.

Resta inteso che la definizione del piano dei trasporti, come richiesto al successivo art. 5 è affidato all'operatore economico aggiudicatario che dovrà ottimizzare le percorrenze. **Il piano dovrà essere costruito garantendo l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei percorsi rispetto alle destinazioni degli utenti. Per quanto riguarda il chilometraggio aggiuntivo dovrà essere fornita dall'operatore economico una integrazione del piano dei trasporti in relazione alle nuove attivazioni, nei tempi e modi concordati con la Stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione ed entro 6 mesi da tale data. Tale piano verrà valutato dal RUP che potrà chiedere eventuali modifiche nell'ottica dell'ottimizzazione del servizio e sulla scorta di motivazioni oggettive. Il Piano dovrà tener conto del chilometraggio messo a disposizione in sede di gara.**

Il conteggio chilometrico, per ogni trasporto da effettuarsi sia in modalità continuativa sia in modalità occasionale, prende avvio dal punto di prelievo dell'utente e si conclude nel punto di discesa dell'utente medesimo presso la destinazione prestabilita e non dall'uscita o dal rientro del veicolo dell'Appaltatore nel proprio luogo di ricovero mezzi.

Se nel corso dell'espletamento della procedura di gara dovesse rendersi necessaria l'attivazione di ulteriori trasporti il relativo chilometraggio troverà capienza nella quantificazione dei km aggiuntivi per attivazione di nuovi utenti (Km 28.800) o in quelli relativi agli utenti già serviti nel caso di verificchino risparmi di tragitto.

Trattandosi di un appalto a misura, l'importo contrattuale stimato è da considerarsi meramente indicativo, calcolato su dati storici, e non vincolante per l'Amministrazione comunale, essendo l'importo massimo stimato ai fini del valore dell'appalto. L'importo comprende sia i chilometri relativi all'attuale servizio con utenti già serviti che il chilometraggio aggiuntivo calcolato in modo presuntivo.

L'aggiudicatario non potrà effettuare servizi straordinari oltre al budget previsto ed è tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste dell'Amministrazione Comunale; in caso contrario, si assumerà direttamente, e senza rivalsa nei confronti della stessa, i relativi costi.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

Il servizio di trasporto dovrà essere garantito ed assicurato alle persone residenti nel Comune di Sesto San Giovanni, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 del "Regolamento dei Servizi Sociali" (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 56/2023 del 27/11/2023, in vigore dal 27/11/2023), il quale prevede tipologie di trasporto a seconda che gli utenti siano:

A) persone con disabilità la cui invalidità è riconosciuta pari o superiore al 67%, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., in base alle seguenti priorità:

- frequentanti le scuole dell'obbligo presenti sul territorio di Sesto San Giovanni;
- frequentanti scuole dell'obbligo o speciali ubicate in comuni limitrofi. Requisito fondamentale per accedere al servizio – in considerazione del fatto che gli istituti scolastici del

territorio dispongono di spazi, attrezzature, personale statale e comunale che garantisce l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – è la necessità di frequenza ad istituti altamente specializzati, non presenti sul territorio comunale. Tale requisito va provato con certificazioni e/o documentazioni medico/specialistiche che attestino espressamente la necessità che l'alunno disabile frequenti un istituto scolastico speciale o specializzato riconosciuto con provvedimento del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

- frequentanti le scuole di formazione professionale presenti sul territorio di Sesto San Giovanni o di comuni limitrofi. In questo ultimo caso devono sussistere le particolari condizioni di scelta scolastica/formativa già indicate al punto precedente;
- frequentanti i servizi diurni per persone disabili di Sesto San Giovanni e di altri Comuni limitrofi;
- alunni in possesso di una diagnosi funzionale certificata da un medico specialista attestante l'impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico o minori con particolari patologie, che devono recarsi presso i centri di cura e/o di riabilitazione di Sesto San Giovanni e comuni limitrofi;

B) persone ultra sessantacinquenni non deambulanti in carico al Servizio Sociale, che devono recarsi presso il Centro Diurno Integrato di Sesto San Giovanni e Comuni limitrofi.

Il calendario del servizio segue i progetti individuali dell'utente e rispetta quello di apertura delle strutture prevalentemente per 12 mesi all'anno per 5 giorni settimanali, da lunedì a venerdì. Per i CDD è d'obbligo l'apertura per 47 settimane obbligatorie pari a n. 235 giornate di apertura.

A seconda delle strutture il servizio potrà essere richiesto anche in alcuni giorni di agosto.

Il Servizio previsto dal presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti **servizio di pubblico interesse** e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, fermo restando la non fatturazione del servizio.

I dati necessari per l'organizzazione dei percorsi sono indicati nell'Allegato A, che comprende gli indirizzi di partenza e arrivo a destinazione degli utenti; gli orari e i giorni richiesti per effettuare ciascun tipo di servizio, in base ai quali la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a definire lo schema delle percorrenze. Le destinazioni e gli orari sono dati attuali e meramente indicativi, potendo subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto. Pertanto, non costituisce obbligo per il Comune mantenerli costanti per tutta la durata dell'appalto. Il chilometraggio aggiuntivo è anch'esso meramente indicativo e risulta necessario per coprire i nuovi ingressi.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a mettere a disposizione dei soggetti ammessi al servizio in oggetto, un **numero verde** di assistenza telefonica (o comunque un numero di telefono a tariffa urbana dai cellulari) operativo dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dei giorni del Servizio, al quale gli utenti possano richiedere informazioni, effettuare ogni tipo di comunicazione (assenze, disdette per imprevisti, richieste di modifiche orarie o di percorso del servizio).

L'operatore economico dovrà, per quanto nelle sue possibilità, fornire soluzioni alle richieste degli utenti. Nessuna modifica potrà dar luogo alla variazione del corrispettivo.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al DEC eventuali inconvenienti, irregolarità e disagi rilevati nell'espletamento del Servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

L'aggiudicatario fornisce le informazioni necessarie e tratta i dati degli utenti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR).

E' esclusiva competenza del Comune indicare all'impresa aggiudicataria gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto ed accompagnamento. Non potranno essere considerati utenti che non hanno fatto domanda formale di servizio al Comune.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO APPALTATO

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- ✓ **corsa/e mattutina/e** per trasportare gli utenti dal proprio domicilio alle strutture di destinazione: nella pianificazione del percorso si dovrà tener conto della necessità inderogabile di far pervenire i beneficiari alle sedi di destinazione nel rispetto dell'orario di ingresso previsto, garantendo al tempo stesso una permanenza dei trasportati sugli automezzi **non superiore ai 45 minuti**; in ogni caso l'orario di prelevamento del primo utente dalla propria abitazione non potrà essere **anteriore alle ore 07:00**, salvo casi particolari;
- ✓ **corsa/e pomeridiana/e** dalle sedi di prelievo degli utenti al domicilio degli utenti o presso altra destinazione comunicata dal Comune.
- ✓ su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.

L'osservanza degli orari è rilevante in relazione alla definizione delle responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni.

L'impresa appaltatrice dovrà presentare un **Piano dei Trasporti** relativo al periodo agosto-luglio di ogni anno. Lo stesso dovrà essere presentato prima dell'inizio delle attività riferite al mese di agosto. L'aggiornamento o la conferma dello stesso dovrà avvenire mensilmente, a meno che non avvengano variazioni nel periodo di riferimento (nel mese).

Il Piano dovrà contenere:

- l'abbinamento mezzi/servizi;
- il numero degli autisti e degli accompagnatori e la composizione della relativa squadra; negli aggiornamenti del Piano tali squadre potranno subire variazioni solo se strettamente necessarie, con particolare riferimento alla figura dell'accompagnatore;
- indicazione del numero telefonico del referente;
- nominativi utenti trasportati per singoli mezzi;
- orari con indicazione approssimativa del prelevamento e rilascio dell'utenza dalla/alla abitazione;
- il percorso previsto per l'accompagnamento;
- il numero presunto di km da percorrere in funzione dei luoghi di prelievo e di destinazione.

In sede di prima applicazione del piano dei trasporti si terrà conto di quello presentato dal concorrente in sede di offerta che dovrà, successivamente all'aggiudicazione, essere aggiornato con gli utenti di nuovo inserimento nel servizio.

ART. 7 - AUTOMEZZI E PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere svolto giornalmente con l'impiego del personale e degli automezzi indicati dall'appaltatore in sede di offerta e ritenuti idonei.

In tutte le prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2021, "*Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*", approvato nell'ambito del Piano di PAN GPP e sue successive revisioni.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono previste le seguenti condizioni particolari di esecuzione del contratto:

Automezzi

L'appaltatore deve svolgere il servizio mediante automezzi attrezzati per il trasporto disabili e muniti di sistema di ancoraggio delle carrozzelle, di sollevatori, in buone condizioni di efficienza, aventi le caratteristiche indicate dall'appaltatore in sede di offerta e le dimensioni dei mezzi dovranno essere compatibili con le caratteristiche della viabilità cittadina e del numero di utenti da trasportare, al fine di non superare un tempo di percorrenza massimo di 30 minuti per le destinazioni all'interno del Comune di Sesto San Giovanni.

Gli automezzi, qualora debbano trasportare utenti in carrozzina, devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati.

Gli automezzi devono riportare in modo visibile, uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente l'appaltatore cui il mezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone con disabilità. Nel caso di utilizzo di autovetture dev'essere garantito lo spazio per il ricovero della carrozzella.

Tutti gli automezzi devono essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e aria condizionata e devono essere opportunamente attrezzati all'effettuazione del trasporto anche in presenza di condizioni climatiche avverse (es. neve, ghiaccio, ecc.).

Ogni veicolo dovrà essere dotato di un sistema **GPS** che permetta di rilevare il chilometraggio effettuato ai fini di una corretta fatturazione.

L'appaltatore è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento.

L'appaltatore si obbliga a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada".

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal DEC o dal RUP, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero conformi alle caratteristiche offerte in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'appaltatore.

L'effettuazione del servizio è riservato al **possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatori di viaggiatore su strada** (D.M. 448/1991) e **dai titolari, singoli o associati, di autorizzazioni al noleggio con conducente** (L. 21/92 e L.R. 20/95). Ogni variazione della consistenza numerica dei mezzi con relative caratteristiche dovrà essere comunicata al responsabile aziendale.

Tutti i conducenti dei mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di **patente D** e, se previsto, dalla normativa della **Carta di Qualificazione del Conducente** per il trasporto di persone (CQC) ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti - 17/04/2013 - Rilascio documento di qualificazione CQC e ss.mm.ii.

Personale amministrativo

Per l'attività tecnico-amministrativa, il personale impiegato deve essere:

- in possesso di adeguata esperienza nel settore e immediatamente reperibile durante l'orario di svolgimento del servizio;
- primo referente per il Settore Socio Educativo del Comune, in relazione alla gestione e alla programmazione ordinaria del servizio, gli aspetti tecnici e amministrativi;

- sostituito dall'aggiudicatario in caso di assenza o impedimento, al fine di garantire le attività organizzative/amministrative previste e il coordinamento del servizio con il Settore Socio Educativo, scongiurando condizioni di inadeguatezza del servizio stesso;

Le figure preposte saranno impegnate nelle seguenti attività principali:

- gestire la programmazione del servizio come precisato negli artt. 1 e 5, fatte salve modifiche migliorative dell'organizzazione che comunque garantiscano tutti i servizi in corso o per la necessità di inserire nuovi servizi, ed effettuare la programmazione del servizio autonomamente per l'anno informando l'ufficio comunale di riferimento;
- provvedere alla trasmissione **dei dati necessari per la fatturazione** al Servizio sociale, entro il 10° giorno del mese successivo a quello del servizio erogato;
- coordinare tutte le risorse assegnate al servizio (indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato) in modo da garantire interventi congrui e relazionare sull'andamento del servizio all'Amministrazione Comunale con incontri a cadenza semestrale;
- garantire l'uniformità nell'erogazione del servizio;
- effettuare un monitoraggio costante sul funzionamento di tutto il servizio controllando la correttezza e la regolarità del servizio erogato fungendo da interfaccia tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario;
- garantire un servizio di qualità attraverso un'attenta regia delle risorse impiegate in collaborazione con gli uffici comunali di riferimento;
- garantire il servizio di risposta del numero verde

Autisti e Accompagnatori

Per l'erogazione del servizio, l'aggiudicatario deve fornire, per ogni automezzo destinato all'espletamento del servizio, il personale offerto in sede di gara.

Per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere impiegato:

- **un autista;**
- **un accompagnatore.**

Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo usato accompagnato da certificato di abilitazione professionale o equivalente (CAP) in corso di validità.

La Ditta aggiudicataria dovrà disporre di accompagnatori preposti all'assistenza a favore degli utenti durante l'erogazione della prestazione; **tale personale dovrà essere in possesso di idonea esperienza nell'assistenza a persone con disabilità e in possesso di attestato di Primo Soccorso.**

L'accompagnamento prevede la sorveglianza durante il tragitto, il supporto nella discesa e salita dall'automezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, ancoraggio delle carrozzine; accompagnamento dall'automezzo alla struttura ovvero al domicilio ed affidamento agli operatori/familiari.

In caso di assenza dell'accompagnatore è obbligatorio provvedere, tempestivamente, alla sostituzione dello stesso poiché in nessun caso è possibile che il servizio venga svolto in assenza di tale figura professionale.

Tutto il personale impiegato deve essere dotato di cellulare per garantirne la reperibilità durante il servizio. I numeri dei cellulari del personale impiegato per l'espletamento del servizio devono essere comunicati all'ufficio preposto del Comune di Sesto San Giovanni prima dell'inizio del servizio. La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell'appaltatore e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

Il personale della ditta appaltatrice deve astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate

inerenti alle persone con disabilità che usufruiranno del servizio o alle famiglie/caregiver delle quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso.

Formazione del personale

L'appaltatore deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto, in relazione alla tipologia del servizio prestato e alle caratteristiche dei soggetti trasportati. Il piano della formazione deve essere comunicato al Comune di Sesto San Giovanni con cadenza almeno annuale.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per quanto riguarda la gestione del Servizio, il titolare degli interventi è il Settore Socio Educativo.

Le prestazioni dovranno essere suddivise in maniera funzionale al fine di ottimizzare le risorse e garantire le attività di cui al presente capitolato e tenendo conto delle necessità e segnalazioni che pervengono dal Servizio Sociale. Il Comune fornirà all'appaltatore prima dell'inizio di ogni anno di attività appositi elenchi contenenti i nominativi e gli indirizzi degli utenti da trasportare. Per il primo anno i suddetti elenchi sono quelli forniti in sede di firma del primo contratto.

Nel corso di durata dell'appalto, gli elenchi di cui al comma precedente potranno subire variazioni in ordine al numero, ai nominativi degli utenti trasportati, alle destinazioni e alla frequenza, come sopra specificato.

L'appaltatore, dal giorno di ricevimento della richiesta scritta (anche a mezzo e-mail) ha tempo di norma al massimo 5 giorni lavorativi per l'attivazione di un nuovo servizio, fatte salve le situazioni di urgenza per le quali si valuterà la possibilità di attivazione da parte dell'appaltatore. Il Piano dei trasporti, che dovrà essere presentato a norma di quanto previsto al precedente art. 6 nel rispetto dei contenuti ivi previsti.

Come già specificato all'art. 6 citato è richiesta la compilazione mensile di un foglio che attesti le presenze/assenze dei singoli utenti trasportati, rilevate tramite APP **fornito dalla ditta** e in grado di interfacciarsi con i dispositivi e i software in uso da parte del comune.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese le tasse, imposte e le assicurazioni sugli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo – pezzi di ricambio, carburante, pneumatici, olio, ecc.

Rimane, altresì, a carico dell'appaltatore e costituisce elemento essenziale di esecuzione del contratto l'onere del debito informativo nei confronti della stazione appaltante, consistente principalmente in:

- prospetti mensili del chilometraggio effettuato come sopra meglio specificato e delle presenze degli utenti;
- stesura di una scheda per l'indagine sulla qualità percepita del servizio da condividere con la stazione appaltante;
- utilizzo di App, **non fornita** dal Comune, da installare sui cellulari di servizio del personale accompagnatore, utile per la rilevazione delle presenze per ogni corsa effettuata (andata e ritorno);
- distribuzione e raccolta nell'indagine sulla qualità che prevede:
 - consegna delle schede sulla indagine percepita al Comune di Sesto San Giovanni;
 - dati statistici sul numero di centri serviti, sulle diverse destinazioni, sul numero di mezzi utilizzati ecc..

ART. 10 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio oggetto di appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di riferimento (ex art. 57 D.Lgs 36/2023).

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico documento allegato alla documentazione di gara e contiene: numero degli addetti (con indicazione di eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91); data di assunzione; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato; livello di inquadramento; qualifica/mansione; tipologia di rapporto contrattuale (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.); scatti di anzianità; orario di lavoro settimanale/monte-ore; sede di lavoro; eventuali condizioni di miglior favore (es. superminimi, indennità etc).

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

L'appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio, le eventuali variazioni del personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora con rapporto contrattualizzato con l'appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente appalto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci

lavoratori e non potrà essere chiesto ai dipendenti l'obbligo di divenire soci o altre forme di partecipazione obbligatoria anche in deroga alle disposizioni interne della stessa. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario a norma di legge.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

ART. 11 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta dall'Operatore economico e sarà onnicomprensivo di tutti i servizi richiesti.

ART. 12 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Eventuali osservazioni inerenti l'operatività e le modalità di espletamento delle attività verranno proposte in relazioni periodiche scritte e durante gli incontri di monitoraggio con il coordinatore del servizio la cui cadenza si intende, puramente a livello indicativo, bimestrale.

ART. 13 - SOSTITUZIONI

L'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni garantendo la sostituzione degli operatori che dovessero risultare inadatti allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. Quanto alle modalità e alle relative sostituzioni, vale quanto previsto ai precedenti artt. 5, 6 e 7.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia. Trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto

salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Trattandosi di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 36/2023, il subappalto **non** può essere affidato in misura prevalente rispetto all'oggetto complessivo del contratto. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà eseguire direttamente la parte maggioritaria delle prestazioni, sia principali che secondarie, in modo da garantire il rispetto del limite previsto dall'art. 119, comma 1, del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del medesimo decreto, **non** potrà, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata) in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione (o in documento equipollente da allegare a propria cura) una diversa soglia (da intendersi superiore al 20% minimo) di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023.

ART. 15 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 16 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

I servizi di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti dall'Appaltatore mediante personale

assunto alle proprie dipendenze o incaricato e regolarmente contrattualizzato, inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese nel presente appalto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione (fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente);
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa e farsi carico dei relativi oneri. L'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti, nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Resta inteso che la stazione appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a)** l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- b)** ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- c)** il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- d)** l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- e)** l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- f)** l'applicazione del contratto e degli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- 1)** assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 2)** garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, come meglio precisato all'art. 29;
- 3)** far attenere il proprio personale agli obblighi derivanti dal codice di comportamento

emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;

4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non impiegare personale precedentemente dipendente del comune che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e la concessionaria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché all'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'eventuale revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici.

Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante ha selezionato, tra quelli indicati nella Tabella D.2, l'indice sintetico ISTAT 0732 – Trasporto passeggeri su strada, ritenuto maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del contratto, con ponderazione pari al 100%.

Tabella n. 2

CPV	60130000-8
Descrizione CPV	Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
Tipo di Indice sintetico	IPC – Indice di Prezzi al Consumo (NIC)
Indice ISTAT	0732
Descrizione indice sintetico	Trasporto passeggeri su strada
Ponderazione di applicazione	100%

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) sulle prestazioni da eseguire, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_1 - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice medio ponderato dell'anno base (anno di aggiudicazione o stipula del contratto);

I₁ = indice medio ponderato dell'anno di riferimento per la revisione.

L'indice sarà rilevato dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito www.istat.it, nelle sezioni dedicate agli Indici dei Prezzi al Consumo (NIC, senza tabacchi) secondo le voci corrispondenti alla classificazione riportata nella Tabella D.2 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione appaltante.

ART. 18 - PAGAMENTI

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della Stazione appaltante e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che il Comune avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Modalità emissione fattura e pagamenti:

Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P.A. pagherà al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all'Erario (tranne per fatture soggette a *reverse charge* e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta IRPEF). Nella fattura deve essere indicata la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati. Tali rendiconti dovranno essere sottoscritti dal referente dell'aggiudicatario e vistati per approvazione dal Responsabile del Settore Socio Educativo previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.

La Stazione appaltante non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Si stabilisce fin d'ora che la Stazione appaltante potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'appaltatore il rimborso di spese e il pagamento di penali, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 8 della legge indicata, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale prevista dalla legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvale) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire al Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, e che preveda tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale riguardo **dovrà essere stipulata una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto.

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune.

Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente appalto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

TITOLO IV – CONTENZIOSO E NORME FINALI

ART. 22 - VIGILANZA E CONTROLLI

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.

Il Comune verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il RUP e il DEC che provvederanno a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.

Sarà inoltre verificata la corretta indicazione dei chilometri mensilmente percorsi al fine di una conseguente corretta fatturazione delle prestazioni.

Al RUP spetta il compito di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a seguito di segnalazione del DEC dell'appalto.

ART. 23 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E IMPRESA AGGIUDICATARIA

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare al RUP e al DEC il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio.

Il Comune indicherà il RUP e il DEC dell'appalto, ai quali competono funzioni di raccordo istituzionale.

ART. 24 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

È facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal RUP e dal DEC del contratto.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

Semestralmente l'aggiudicataria dovrà presentare al Comune una relazione di verifica delle attività svolte, contenente tutti i dati numerici rilevanti e necessari ad analizzare il servizio stesso che verranno utilizzati.

ART. 25 - SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

L'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Il Comune ha predisposto il DUVRI PRELIMINARE, allegato al presente documento, per informare sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, promuovere la cooperazione tra gli operatori economici e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento del Servizio oggetto dell'Appalto.

I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente;
- rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

I Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

In base al comma 5 dell'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni come seguente:

DESCRIZIONE	N° (Q)	Costo unitario (CU)	Frequenza (Fr)	Costo totale
Riunione di coordinamento tra gestori	1 ora	40 €/ora	annuale	160 €
Corso formazione guida sicura	1 corso per stimati 10 autisti	80 €/ pro capite	Intera durata appalto	800 €
Estintori a polvere per automezzi collettivi	Stima di 12 automezzi	55 €	Intera durata appalto	660 €
Pacchetto/cassetta di primo soccorso per automezzi collettivi	12 automezzi	36 €	Intera durata appalto	432 €
Formazione lavoratori su rischi da interferenza appalto anche in rapporto all'emergenza epidemiologica	4 ore in modalità E-learning	400€	Intera durata appalto	400€
Totale costi sicurezza				2.452,00 €

Al momento dell'attivazione del servizio e per ogni successiva variazione, l'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

L'aggiudicataria è, inoltre, tenuta a:

- redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
- partecipare alla elaborazione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI DEFINITIVO) all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- compilare le schede presenti all'interno del DUVRI PRELIMINARE fornito in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici

all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi D.Lgs. 81/2008 art. 15 "Misure generali di Tutela" e artt. 36 e 37 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori".

ART. 26 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'appaltatore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore stesso, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione comunale tratterrà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

La medesima regolarità deve riguardare il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 27 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali - è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

	OGGETTO	Importo penalità
1	Ritardo nella presentazione del Piano dei trasporti rispetto ai termini indicati nel presente capitolato – art. 5 del presente capitolato	€ 250,00 al giorno
2	Incongruenze rilevate nel piano dei trasporti rispetto a quanto presentato in sede di gara o negli adeguamenti/aggiornamenti successivi	€ 250,00 al giorno
3	Omessa o tardiva comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio (e relative sostituzioni)	€ 100,00 al giorno
4	Assenza di un accompagnatore: per ogni corsa di andata o ritorno	€ 250,00 per assenza
5	Utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche offerte dall'appaltatore in sede di gara	€ 150,00 al giorno
6	Ripetuta ingiustificata modifica (più di cinque volte anche non consecutive) del personale addetto al servizio	€ 250,00 al giorno
7	Omessa o tardiva formazione del personale impiegato per l'espletamento del servizio	€ 150,00 a persona al giorno
8	Mancato reperimento del personale o del coordinatore	€ 100,00 al giorno
9	Mancato esposizione della targhetta identificativa da parte del personale in servizio	€ 50,00 a persona al giorno
10	Assenza di un automezzo nello svolgimento giornaliero del servizio	€ 500,00 al giorno
11	Inosservanza delle modalità offerte in sede di gara per la sostituzione di un automezzo rotto anche durante lo svolgimento del	€ 300,00 al giorno

	servizio	
12	Mancata sostituzione degli automezzi a seguito di segnalazione del RUP/DEC	€ 500,00 al giorno
13	Ritardo ingiustificato nell'orario di transito dai domicili dei singoli utenti o di arrivo o di partenza dai centri superiore ai 20 minuti per corsa	Da € 50,00 a € 150,00 in proporzione rispetto al periodo di ritardo (da 20 a 30 minuti: € 50,00 – da 31 a 45 minuti: € 100,00, oltre i 45 minuti € 150,00
14	Trasporto di utenti superiore a quello consentito per autoveicolo	€ 500,00 ad passeggero al giorno
15	Sospensione ingiustificata di una corsa di andata o ritorno	€ 1.000,00 a corsa al giorno
16	Ritardo nell'attivazione di un nuovo servizio richiesto per iscritto	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre al limite stabilito da capitolato
17	Comportamenti scorretti da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore nei riguardi degli utenti trasportati	€ 500,00 per ogni evento scorretto (salvo casi più gravi di sospensione del personale dallo svolgimento del servizio)

Le penali suindicate sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da effettuarsi a cura del RUP entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal RUP.

Il Comune procede all'applicazione delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

A norma dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale e, quindi, grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei

seguenti casi:

- a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
- f) cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT, RCO e RCA o relativi massimali;
- h) applicazione di penali oltre il limite di cui all'art. 126 del D.Lgs 36/2023;
- i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a migliororia, precisazione o integrazione del presente Capitolato

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.

ART. 29 - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'appalto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare nell'espletamento del servizio affidato in base a riscontri oggettivi;
- in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- in caso di cessione totale o parziale dell'appalto;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

ART. 30 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

ART. 31 - DIVIETO DI TRANSAZIONE

Non è consentita la transazione, prevista dall'art. 212 del Codice dei contratti, delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 32 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 33 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'appaltatore elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il comune di Sesto San Giovanni.

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e la concessionaria in ordine all'esecuzione della convenzione, verrà deferita al competente Foro di Monza.

ART. 34 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE

La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa vigente. Il contratto verrà concluso in conformità di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il Capitolato sottoscritto in sede di gara è parte integrante del contratto. Preliminarmente alla conclusione del contratto, l'appaltatore dovrà produrre:

- idonea documentazione attestante il versamento delle spese previste;

- polizza RCT/RCO e relative quietanze di cui al presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e porre a carico dell'appaltatore stesso le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente Capitolato a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 35 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di *privacy* e trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 36 - RINVIO AD ALTRE NORME

L'appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni e altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

L'appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle

normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme di legge vigenti in materia:

- D.Lgs. n. 36/2023, esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- Codice Civile;
- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- regolamenti comunali.
- si applicano, inoltre, le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 37 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente appalto è competente il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

Sesto San Giovanni, 04.11.2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Daniela Zappaterra
[Firmato digitalmente]